



IVA: REGIME DEL MARGINE E IMPOSTE DIRETTE

Tra commercio di francobolli e monete da collezione

Simone Carunchio

1. Introduzione.

Scopo di questo lavoro è di evidenziare e di risolvere alcune criticità che può incontrare un contribuente che commerci, con caratteri di abitudine, in francobolli e in monete contemporaneamente. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di beni da collezione, il normale regime dell'imposta sul valore aggiunto che deve essere applicato è quello del cosiddetto 'regime del margine'.

Le criticità, in merito all'ipotesi profilata, sono due e derivano dalla regolamentazione del regime in esame; in quanto, essendo previsti tre diversi metodi di determinazione della base imponibile (il margine) per il calcolo dell'imposta (metodo analitico, metodo forfettario e metodo globale), e corrispondendo a questi metodi tre diverse formalità contabili a carico del contribuente, quest'ultimo si potrebbe trovare nella situazione, come quella che si vuole analizzare, in cui da una parte è costretto a seguire la normativa sul metodo forfettario (in particolare per quanto concerne i francobolli) e dall'altra quella sul metodo globale o analitico (nella specifico per quanto attiene alle monete).

La prima criticità riguarda, dunque, le formalità a cui adempiere, le quali risultano, appunto, differenti per i due metodi; la seconda è sulle incongruenze tra quanto risulta dalle 'dichiarazioni IVA' (soprattutto in relazione al caso dell'applicazione del metodo forfettario) e quanto dalle dichiarazioni in ordine alle imposte sui redditi, in particolare per quanto attiene ai costi sostenuti.

Di seguito si tratterà della normativa sul cosiddetto 'regime del margine', per poi concludere in merito alle criticità indicate in ordine al caso che si è tratteggiato più sopra.

2. Il 'regime del margine'.

Il 'regime del margine' o, per meglio dire, il "regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione", è regolato, in Italia, dagli articoli da 36 a 40 (e relativa tabella) del Decreto Legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse) (in seguito: D. Marg.). Tale normativa ricalca fedelmente quella contenuta nella Direttiva CEE n. 1994/5.

Si tratta di un regime speciale facoltativo¹, e non di una agevolazione², che incontra la sua ratio nell'esigenza di "evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione per i beni che dopo

¹ Cfr. Cass. n. 4620 del 2016, § 8.1: "Nell'ordinamento interno, il suddetto regime ... presenta, oltre al carattere di specialità, anche quello di facoltatività, in quanto il terzo comma del citato art. 36 consente al contribuente di optare per il regime ordinario, ove intenda portare in detrazione l'Iva assolta, dandone comunicazione al competente ufficio ... nella relativa dichiarazione annuale".

² Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 3089/2016: "anche se va escluso che il regime del c. d. «margine» abbia carattere agevolativo, come erroneamente sostenuto dalla difesa dell'Agenzia delle Entrate, lo stesso è un regime speciale di assolvimento dell'imposta per cui è onere di colui che richiede di accedervi provare la effettiva ricorrenza di tutti gli elementi normativamente richiesti, sia oggettivi che soggettivi, per cui ha errato la CTR nel

la prima uscita dal circuito commerciale vengono ceduti ad un soggetto passivo d'imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato"³.

Si tratta di un regime che, per raggiungere lo scopo indicato, è stato strutturato in maniera tale per cui il calcolo dell'imposta varia rispetto al regime ordinario: essa, infatti, non è più calcolata in base al cosiddetto sistema 'imposta da imposta', che risulta essere quello normalmente utilizzato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ma sul sistema 'base da base'; un sistema che, a parere della più accreditata dottrina⁴, sembrerebbe anche il metodo di calcolo per l'applicazione del tributo più giusto in quanto si verrebbe a colpire, esattamente, il valore aggiunto; ma nello stesso tempo in questa maniera si verrebbe a limitare il principio di neutralità dell'Imposta trasformando il tributo in una tassa sul commercio, causando gli effetti distorsivi che si erano voluti evitare proprio attraverso l'introduzione del tributo.

Nello specifico, per il 'regime del margine', sono stati previsti, come detto, tre differenti metodi di calcolo della base imponibile sulla quale applicare l'imposta sul valore aggiunto (ai quali corrispondono differenti obblighi formali, in particolare contabili, a carico del contribuente): il metodo analitico, il metodo forfettario e il metodo globale.

Nel prosieguo si analizzeranno, oltre i tre metodi appena indicati (assieme ai relativi obblighi formali), gli elementi oggettivi e soggettivi che obbligano il contribuente (salvo opzione)⁵ ad applicare il regime in esame.

2.1 Elementi oggettivi

Quattro risultano essere le categorie di beni per i quali è prevista l'applicazione del 'regime del margine':

- Beni mobili usati (susceptibili di reimpiego, ancorché previa riparazione)
- Oggetti d'arte (pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, statue, arazzi, esemplari unici di ceramica, smalti su rame, fotografie)
- Oggetti da collezione (francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico)
- Oggetti di antiquariato (beni diversi dagli oggetti d'arte o da collezione, aventi più di cento anni di età)

ritenere applicabile il cd. «regime del margine» sull'unica ricorrenza oggettiva della qualità «usata» degli autoveicoli in questione”.

³ Cfr. Agenzia delle entrate, *Circolare n. 177/1995*, § 1.

⁴ N. Forte, *Il nuovo manuale dell'IVA 2015*, Rimini 2014; R. Portale, *IVA – Imposta sul Valore Aggiunto*, Milano 2015; M. Mandò, G. Mandò, *Manuale dell'imposta sul valore aggiunto*, Milano 2000; P. Centore, *IVA comunitaria*, Milano 2001.

⁵ D. L. n. 41/1995, art. 36, comma 3.

Queste categorie appena indicate, e le relative definizioni, sono contenute nell'art. 36, comma 1, del D. Marg. e nella tabella ad esso allegata.

Si evidenzia che il 'regime del margine' trova applicazione anche nel caso del commercio di autoveicoli usati⁶.

2.2 Elementi soggettivi

L'art. 36, del medesimo Decreto, prevede due diverse categorie di soggetti che devono applicare il 'regime del margine':

- Soggetti che per professione abituale esercitano il commercio (all'ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante o anche più di una forma in una volta) delle cose di cui sopra (D. Marg., art. 36, comma 1)
- Soggetti che commercino le suddette cose al di fuori di qualsiasi professione abituale, ovverosia occasionalmente (in questo caso non è però possibile che essi applichino il regime attraverso il metodo globale) (D. Marg., art. 36, comma 9)

In entrambi i casi, condizione essenziale per potersi avvalere di questo regime (normalmente più conveniente di quello ordinario) è che il cessionario non abbia sopportato la rivalsa da parte del cedente (non potendo quindi esercitare la detrazione, ai sensi dell'art. 36, comma 4, D. Marg.), ossia che quest'ultimo non abbia potuto detrarre l'imposta corrisposta al suo fornitore⁷.

Ne consegue che il debitore d'imposta, per poter applicare il regime in esame, deve aver acquistato da un:

- Soggetto privo di 'partita IVA' residente nello Stato o in uno Stato UE (cosiddetto 'Soggetto privato');
- 'Soggetto IVA' che non ha potuto esercitare la detrazione ex artt. 19, comma 2 e 19-bis1, del D. P. R. n. 633/1972 (in seguito D. IVA);

⁶ Si tratta dell'ipotesi che più di ogni altra è fonte di contenzioso, soprattutto in caso di commercio internazionale intracomunitario, in quanto il rivenditore tende ad applicare il 'regime del margine', decisamente più vantaggioso rispetto a quello ordinario, anche nel caso in cui sia stata effettuata a monte, dal suo fornitore, la detrazione dell'imposta (la maggior parte delle volte, infatti, non si trattava di acquisti da 'privati' ma di acquisti da società di autonoleggio, le quali, possono, appunto, detrarre l'imposta pagata al momento degli acquisti in quanto si tratta, nel caso specifico, di beni strumentali). Cfr., tra le altre, Cass. nn. 16431 del 2011, 4524 del 2013, 20302 del 2013, 658 del 2014, 8150 del 2015, 3089 del 2016, 4620 del 2016. Cfr., altresì, Agenzia delle entrate, *Circolare n. 40/E/2003, Iva – Regime applicabile agli acquisti intracomunitari di autoveicoli usati*.

⁷ Occorre sottolineare che questa regola vale per tutta la catena delle cessioni precedenti all'ultima effettuata dal contribuente soggetto a imposta sul valore aggiunto secondo il 'regime del margine': cfr., da ultimo, Cass. n. 4620 del 2016, § 8.4: "Per le medesime ragioni l'accertamento delle condizioni oggettive, alle quali il sistema comunitario e nazionale subordinano la fruizione di detto regime fiscale speciale, non può essere circoscritto al primo segmento dell'operazione di cessione intracomunitaria, ma va esteso anche alle ulteriori cessioni tra operatori residenti nello stesso Stato membro", dunque in sostanza occorrerebbe che il contribuente si informi, secondo l'ordinaria diligenza, su tutte le cessioni precedenti al suo ultimo acquisto per verificare che effettivamente ricorrano i presupposti e le condizioni per l'applicazione del 'regime del margine'. Ulteriore elemento da dover evidenziare è che la mancata detrazione deve essere stata integrale, non essendo ammessa l'applicazione del 'regime del margine' in caso di detrazione parziale (cfr. Causa C-160/11). Cfr.: D. De Giorgi, *Ambito di applicazione del c. d. regime del margine, in il fisco n. 2/2013*.

- ‘Soggetto IVA’, residente nell’Unione Europea, che beneficia del ‘regime della franchigia’;
- ‘Soggetto IVA’, residente nell’Unione Europea, che beneficia, a sua volta del ‘regime del margine’;
- Soggetto che sia l’autore dell’oggetto d’arte (e suoi eredi o legatari);
- Soggetto estero (ma con esclusione dei beni mobili usati), ma solo esercitando opzione (ai sensi dell’art. 36, comma 2, D. Marg.).

Il regime è stato poi esteso anche all’ipotesi del commercio effettuato dalle case d’asta⁸.

2.3 *Obblighi formali, calcolo della base imponibile e obblighi contabili*

Per quanto attiene all’obbligo di fatturazione esso sussiste normalmente secondo le regole del regime ordinario.

Pertanto se il commercio è al dettaglio o in forma ambulante, la fatturazione è obbligatoria esclusivamente se richiesta dal cliente; in caso contrario per tali soggetti l’obbligo è quello di rilasciare la ricevuta fiscale o lo scontrino.⁹ All’inverso il commerciante all’ingrosso soggiace normalmente all’obbligo in esame.

In merito agli elementi obbligatori da indicare in fattura, occorre evidenziare che non deve essere indicato l’ammontare dell’imposta, ma deve essere richiamata la normativa sul regime in esame (D. Marg., art. 38).

Per quanto concerne la base imponibile, come già indicato, essa è rappresentata dal margine, ossia dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto.

Il prezzo di acquisto comprende, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D. Marg., le spese di riparazione e le spese accessorie¹⁰.

⁸ Per quanto concerne le vendite effettuate dalle case d’asta, fino al 1° gennaio 2001, era previsto un regime speciale separato da quello del ‘regime del margine’, regolato dall’art. 74, comma 12, del D. IVA, per cui era fissata la misura della base imponibile nella misura del 15 % del prezzo di vendita. Dal 2001, invece, anche per tali soggetti è prevista l’applicazione del regime in oggetto con utilizzo del metodo analitico. L’art. 40-bis del D. L. n. 41/1995, infatti, prevede che le case d’asta debbano applicare il ‘regime del margine’ nel caso in cui concludano delle vendite per conto di ‘privati’. Il margine è pari alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che la casa d’asta corrisponde la committente.

⁹ Cfr. C. M. n. 177/1995; S. Digregorio Natoli, *Commercio dei beni usati: determinazione forfettaria del margine*, in *il fisco* n. 44/2003. Si chiama, inoltre, la *Risoluzione n. 73/E/2007*, in cui viene specificato che il commercio di francobolli non può essere svolto secondo le semplificazioni degli obblighi di certificazione dei corrispettivi previste nel D. P. R. n. 696/1996 in quanto i francobolli da collezione o le collezioni di francobolli non possono essere considerati degli oggetti di “modico valore” (cfr. CGUE n. 252/1984).

¹⁰ Per spese accessorie si intendono: gli oneri tributari, quelli intermediazione (peritali, notarili, di agenzia), e le spese di trasporto. Per spese di riparazione si devono intendere le spese sostenute per il recupero funzionale del bene, comprese quelle di restauro, nonché quelle che ne consentono una utilizzazione diversa senza modificarne le caratteristiche tipologiche (per esempio una libreria che viene trasformata in credenza). Mentre non possono essere computate le spese afferenti la vendita del bene, nonché le cd. spese generali (amministrazione cancelleria, energia, telefono, consulenze). Per queste ultime spese si deve dunque applicare l’ordinario regime dell’imposta sul valore aggiunto. Cfr.: C. M. n. 177/1995, § 4.1.1.; S. Digregorio Natoli, *Regime del margine per i beni usati*, in *il fisco* n. 27/2011.

Orbene, se questa meccanica appena enunciata è il cardine del ‘regime del margine’, i metodi per l’applicazione dell’imposta, correlati ai relativi obblighi contabili, come detto, sono tre¹¹:

- Metodo analitico:

In prima istanza occorre evidenziare che il contribuente può sempre adottare il ‘regime IVA’ ordinario, semplicemente attraverso il suo comportamento concludente (da esplicitarsi, successivamente, nella dichiarazione annuale), ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D. Marg.

L’adozione del metodo analitico impone che ogni singola operazione sia trattata separatamente dalle altre e, pertanto, non è possibile effettuare alcuna compensazione fra i margini, diversamente da ciò che è previsto in caso di opzione per l’applicazione del metodo globale (cfr. oltre).

In pratica, se il margine è positivo, il margine lordo deve essere diviso per: 104, se l’aliquota prevista per quei beni è del 4%, 110 in ipotesi di aliquota al 10% e 122 in caso di aliquota ordinaria, in modo da scomputarne l’IVA già precedentemente versata.

Il risultato ottenuto è l’importo che deve essere dichiarato ai fini delle imposte dirette e rappresenta anche la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Per quanto concerne gli obblighi contabili (cfr. art. 38, D. Marg.) è necessario distinguere fra soggetto abituale e soggetto occasionale.

- Il commerciante abituale deve tenere due registri:
 - 1) Il registro di carico e scarico, ovverosia il registro degli acquisti e delle cessioni, ai sensi dell’art. 39 del D. IVA.;
 - 2) Il registro dei corrispettivi (art. 24, D. IVA) o delle fatture (art. 23, D. IVA).
- Il commerciante non abituale, presupponendo che si sia in presenza di un ‘soggetto IVA’, deve invece annotare ogni singola operazione nei registri normalmente utilizzati per la tenuta ordinaria della contabilità, con la seguente particolarità: le operazioni che sottostanno al ‘regime del margine’ devono essere separatamente indicate.

¹¹ Cfr., in generale: ODCEC Modena, *Il regime del margine*, 2008; C. Odorizzi, *Iva: regime del margine*, in *Guida pratica per le aziende* n. 2/2010; S. Cinieri, *Regime del margine – Metodi analitico, forfetario, globale*, in *La settimana fiscale* n. 24/2013; M. Bargagli, *Regime del margine negli scambi internazionali*, in *Guida alla fatturazione* n. 7-8/2015; S. Setti, *Regime del margine: le diverse metodologie dei calcoli*, in *L’IVA* n. 11-12/2015; C. M. n. 154/1995; C. M. n. 177/1995. Occorre sottolineare che, a parere della Corte di cassazione, sentenza n. 17230 del 2013, la non osservanza degli obblighi contabili genera la conseguenza dell’illegittimità dell’applicazione del ‘regime del margine’: “siffatta mancanza ... non può che comportare ... la non applicabilità del regime del margine”.

- Metodo forfettario:

Questo metodo, disciplinato nell'art. 36, comma 5 del D. Marg., è stato previsto per quelle categorie di cose di cui i prezzi di vendita non sono di agevole rilevabilità¹².

Occorre in primo luogo evidenziare che se il commerciante di 'beni usati' eserciti esclusivamente in forma ambulante, indipendentemente da quali cose egli venda, deve applicare il metodo in esame. In questo caso il margine su cui applicare l'imposta sul valore aggiunto è rappresentato, forfettariamente, dal 50% del prezzo di vendita, salvo quanto di seguito puntualizzato.

Le altre condizioni non sono a carattere soggettivo ma a carattere oggettivo:

- oggetti d'arte: forfait del 60%;
- prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione¹³ o collezioni di francobolli, pezzi derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o apparecchiature elettromeccaniche: forfait del 50%;
- prodotti editoriali non di antiquariato: forfait del 25% (da applicarsi anche nel caso in cui la rivendita sia effettuata da un commerciante in forma ambulante).

Per quanto attiene agli obblighi contabili (cfr. articolo 38, comma 3, D. Marg.), indipendentemente dall'abitudine o dalla occasionalità del commercio delle cose in esame, uno solo è il registro che il contribuente è onerato di tenere: il registro dei corrispettivi (ai sensi dell'art. 24 del D. IVA).

Accanto a quest'obbligo, è stato previsto che il contribuente debba numerare e conservare (ai sensi dell'art. 39 del D. IVA) la documentazione relativa agli acquisti.

¹² Anche nel caso in cui il contribuente debba, in prima istanza, applicare il 'regime del margine' secondo il metodo forfettario, può sempre optare, per ogni singola cessione, per il regime ordinario, essendo in questo modo ammessa alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. Cfr. C. M. 177/1995; C. Pessina, C. Bollo, *Brevi riflessioni sul regime Iva dei "beni usati"*, in *il fisco* n. 13/2002.

¹³ L'interprete, al proposito, potrebbe essere indotto a chiedersi quando un francobollo è da collezione. Sicuramente è possibile in prima istanza rispondere che un francobollo è da collezione quando è venduto da un soggetto che commercia abitualmente in tali tipi di cose. Ma questa condizione soggettiva non è sufficiente. È necessario infatti distinguere tra i francobolli che sono utilizzabili per lo scopo loro proprio e i francobolli che per tale scopo non sono più utilizzabili. Dando per assodato che i francobolli da collezione non possono essere considerati dei beni di modico valore, l'Agenzia delle entrate, nella *Risoluzione n. 73/E/2007*, in questo modo indica il discrimine tra i due tipi di francobolli: "torna utile richiamare le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 252/84 che, nel rispondere a una domanda vertente sull'interpretazione della voce 99.05 della tariffa doganale comune (TDC) «oggetti da collezione aventi interesse storico», ha precisato che «Gli oggetti da collezione ... sono quelli che possiedono le qualità richieste per far parte di una collezione, cioè gli oggetti relativamente rari, che non sono normalmente usati secondo la loro destinazione originaria che formano oggetto di transazioni speciali al di fuori del mercato abituale degli analoghi oggetti di uso comune ed hanno un valore elevato» ... i francobolli da collezione, infatti, essendo oggetti relativamente rari, possiedono quelle qualità richieste per essere oggetto di transazioni particolari – ad esempio nel mercato del collezionismo – ed hanno, generalmente, un valore elevato senza alcun rapporto con quello facciale". Evidentemente le stesse qualità e caratteristiche sono applicabili anche al differente ambito delle monete da collezione.

- Metodo globale:

Il metodo in esame, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Marg., consiste nel sottrarre l'ammontare globale delle cessioni a quello globale degli acquisti nel periodo di riferimento (mese o trimestre). Se la differenza è negativa, l'eccedenza è possibile riportarla al periodo successivo.

Possono optare per questo regime esclusivamente i commercianti abituali. Una volta che essi vi hanno aderito non possono, successivamente, optare per il 'regime IVA' ordinario.

Possono però optare per il metodo analitico; e, una volta optato per quest'ultimo, è poi possibile che essi esercitino l'opzione per l'ordinario regime.¹⁴

Il regime globale è previsto per le seguenti cose:

- Veicoli usati;
- Monete e altri oggetti da collezione (salvo, evidentemente i francobolli che rientrano tra le cose oggetto del metodo forfettario);
- Confezioni di materie tessili e capi di abbigliamento;
- Beni acquistati per masse a prezzo indistinto;
- Qualsiasi bene (esclusi, chiaramente, quelli rientranti nel regime forfettario) se di costo inferiore al milione di lire (i. e.: 516 €).

In ordine agli obblighi contabili, il contribuente è onerato della tenuta di due registri:

- 1) Il registro degli acquisti (D. IVA, art. 25), in cui le annotazioni devono essere effettuate al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;
- 2) Il registro delle vendite, in cui le annotazioni, altresì, devono essere effettuate al lordo dell'imposta.

2.4 Aliquote

Le aliquote dell'imposta che devono essere applicate al margine netto, calcolato come poco più sopra esposto, sono quelle ordinarie, salvo che in due casi, per cui è prevista un'aliquota speciale del 10%:

- Importazione d'oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (francobolli e monete);
- Cessioni di oggetti d'arte effettuati dagli autori.

Per quanto concerne il caso specifico in esame le aliquote sono:

¹⁴ Cfr. C. M. n. 177/1995, § 4.3.1; ODCEC Modena, *Il regime del margine*, 2008, p. 20: "In pratica si dovrà utilizzare l'opzione 'margine globale -> margine analitico', quale vettore verso la liquidazione IVA nei modi ordinari, non essendo prevista dalla norma la possibilità di effettuare direttamente l'opzione dal regime globale al regime ordinario IVA".

- francobolli da collezione o collezioni dei medesimi: 10% (D. IVA, Tabella A, Parte III, 127-decies).
- monete da collezione: 22%.

3. Il regime del margine tra commercio di francobolli e monete da collezione e interrelazioni ai fini delle imposte dirette.

Tenendo dunque conto delle informazioni generali relative al ‘regime del margine’, appena delineate, è possibile tentare di trovare delle soluzioni per le criticità profilate in premessa; ossia delle problematiche che possono sorgere nel caso in cui un esercente commerci contemporaneamente in francobolli e monete da collezione. Tali problematiche, come detto sono di due ordini: un primo interno al ‘regime del margine’ e un secondo attinente alle interrelazioni tra l’imposta sul valore aggiunto e le imposte dirette.

Orbene, per quanto concerne la prima criticità, attinente ai concorrenti obblighi contabili, diversificati a seconda del metodo da applicarsi, la prima informazione da ritenere, da quanto finora esposto, è che il commercio dei francobolli da collezione deve avvenire applicando il regime forfettario (salvo opzione per il regime ordinario); mentre il commercio delle monete può avvenire o col metodo globale o, esercitando opzione, col metodo analitico.

Fissato il dato per cui i due tipi di commercio devono sottostare ai due metodi diversi e concorrenti, considerando l’ottica soggettiva, è necessario dunque distinguere le tre ipotesi a cui si è accennato in precedenza per quanto attiene al commerciante abituale:

1) L’esercente commercia in solo forma ambulante.

Per questa ipotesi, lo si è già segnalato, nella legge è previsto che, indipendentemente dalle cose commerciate, il metodo da applicare è necessariamente quello forfettario. Dispone in questo senso l’art. 36, comma 5, let. *b*), del D. Marg.

2) L’esercente commercia con sede fissa.

Il contribuente, in questo caso, è obbligato a osservare le disposizioni relative ai diversi metodi del regime del margine; in particolare, dunque, del metodo analitico/globale, per le monete, e del metodo forfettario, per i francobolli.¹⁵

¹⁵ Cfr. C. M. n. 177/1995, § 4.3.1: “Può verificarsi nella pratica l’ipotesi che il commerciante di beni usati sia obbligato all’osservanza delle disposizioni relative alla determinazione del margine nel modo ordinario o forfettario, qualora contemporaneamente ceda beni non rientranti nel regime del margine globale. In tali casi, ferme restando le regole relative alla fatturazione, comuni a tutti i sistemi di determinazione del margine, dovranno essere osservati, per quanto concerne le annotazioni, gli adempimenti specificamente previsti per i diversi regimi applicati”. Questa evidente conclusione appena riportata, la quale appare in linea con il dettato normativo, pare essere messa in dubbio nella medesima circolare nel medesimo paragrafo citato. Poco oltre, infatti, è così possibile riscontrare: “L’adozione del sistema del margine globale per gli operatori che svolgono, in forma non ambulante, il commercio di taluni beni usati, tassativamente individuati dalla disposizione in esame [art. 36, comma 6, D. Marg.]. Trattasi di veicoli, di francobolli [questa l’anomalia, in quanto nella norma appena richiamata tale categoria non è contemplata], di monete o altri oggetti da collezione [dai quali però andrebbero esclusi, appunto i francobolli], di pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di

Pertanto gli obblighi contabili ne risulteranno duplicati; ne consegue che occorrerà: tenere un registro dei corrispettivi e delle vendite per le monete e i francobolli (con due sezioni differenti a seconda dell'oggetto); mentre è sufficiente tenere il registro degli acquisti solo per le monete (ma niente vieta di indicare anche gli acquisti di francobolli).

Non si può non evidenziare che, se il commerciante, per quanto attiene alle monete, le quali, come detto, rientrano normalmente nel regime globale, ha optato per il metodo analitico (ex art. 36, comma 6, D. Marg.), può inoltre optare, nel caso in cui i francobolli siano stati importanti da soggetto residenti nell'area dell'Unione Europea, per lo stesso metodo, unificando, così, gli adempimenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Marg.

3) L'esercente commercia sia con sede fissa sia in forma ambulante.

In questo caso il metodo da applicare è esclusivamente quello analitico o quello globale, indipendentemente dal fatto che il commercio riguardi, in una volta, monete e francobolli.¹⁶

Per quanto concerne questa prima problematica, non si può non sottolineare che due esigenze diverse (ossia quella del controllo amministrativo, nel caso in cui il commerciante operi sia con sede fissa sia in forma ambulante, e quella della semplificazione, per quanto concerne il commerciante in forma esclusivamente ambulante), creino una disparità di trattamento con il commerciante titolare della sola sede fissa, il quale è onerato da formalità più invadenti rispetto alle altre due fattispecie previste. Egli, come detto, deve infatti tenere due contabilità separate: una per i francobolli e l'altra per le monete.

Una soluzione prospettabile per questa prima criticità potrebbe essere quella di optare per il regime ordinario: se infatti, come detto, nel caso del metodo forfettario, da applicare per il commercio dei francobolli, è possibile questa opzione, per quanto concerne il metodo globale, da applicare nel caso del commercio delle monete, si può giungere al medesimo risultato optando precedentemente per il metodo analitico. Contro questa soluzione si pone la semplice considerazione pratica che il 'regime del margine' è normalmente più conveniente del regime ordinario.

Per quanto attiene alla seconda criticità, che interviene considerando, in una volta, l'applicazione del regime del margine e le relative influenze ai fini delle imposte dirette, occorre in primo luogo considerare che essa si manifesta soprattutto nell'ipotesi del

trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, ecc.". Ebbene, in merito a quest'anomalia, non pare opportuno, per ragioni di prudenza, accreditare questa arbitraria inclusione operata dall'Amministrazione, la quale pare contraria, come detto, alla lettera della norma, in lettura combinata dei commi 5 e 6 dell'art. 36 del D. Marg.

¹⁶ Cfr. C. M. n. 177/1995, § 4.2.1: "i soggetti che cedono beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, sia in forma ambulante che con sede fissa, sono tenuti, al pari degli altri rivenditori dei beni interessati dalla disciplina in esame, all'applicazione degli altri metodi (analitico o globale) previsti dall'articolo in commento [il 36 del D. Marg.]". cfr., altresì, S. Digregorio Natoli, *Commercio dei beni usati: determinazione forfettaria del margine*, in *il fisco* n. 44/2003.

commerciante che possa avvalersi della contabilità semplificata, la quale è spesso ridotta ai semplici adempimenti formali previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Dovendo affrontare questa evenienza, i nodi da sciogliere concernono, in particolare, il regime dei costi: un commerciante di 'beni usati' con sede fissa, per esempio, per quanto attiene ai francobolli, per il commercio dei quali, come detto, deve essere applicato il 'regime del margine' forfettario, per cui è prevista la tenuta del solo registro dei corrispettivi, potrebbe avere delle difficoltà in sede di controllo, in quanto ai fini delle imposte sui redditi potrebbe dichiarare dei costi maggiori di quelli risultanti dalla documentazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, calcolati, appunto, forfettariamente.

Ipotizziamo, esemplificando senza considerare lo scorporo dell'imposta sul valore aggiunto dal prezzo di acquisto, una vendita di francobolli effettuata al prezzo di 800 (al lordo dell'imposta), per il cui acquisto il commerciante abbia pagato 600. Ebbene, in questo caso, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il costo è calcolato forfettariamente a 400 (base imponibile dell'IVA), mentre ai fini delle imposte dirette il costo da dichiarare risulta essere di 600.

Orbene questo maggiore costo da dichiarare ai fini delle imposte dirette potrebbe risultare attestato esclusivamente dalla documentazione, che il contribuente ha l'obbligo di conservare, come detto, in ordine all'acquisto (per esempio movimentazione bancaria e fattura); ma né il pagamento né l'acquisto risulterebbero contabilizzati in alcun registro, in quanto non richiesto dalla norma.

In altri termini, si potrebbe ipotizzare il disconoscimento di un costo, o di una sua parte, ai fini delle imposte dirette da parte dell'Amministrazione, la quale potrebbe per presunzione ipotizzare che tale costo sia quello indicato forfettariamente nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali preoccupazioni possono essere destinate dal regime dell'accertamento e conseguentemente da quello delle prove e del relativo onere, in merito all'applicazione del regime in esame. Al proposito, difatti, occorre evidenziare che la posizione della giurisprudenza di legittimità¹⁷, sebbene rispetto a fattispecie differenti (ossia concernenti il commercio di autoveicoli usati), è costante: a fronte di una presunzione dell'Amministrazione dell'illiceità nell'applicazione del 'regime del margine', è onere del contribuente quello di

¹⁷ Cfr. Cass. n. 4524/2013: "il «rischio fiscale» della operazione intracomunitaria, realizzata con applicazione del regime del margine ma in difetto dei presupposti richiesti non può che ricadere sul cessionario che, nei limiti imposti dall'onere di diligenza richiesto in base alle concrete circostanze, non abbia verificato preventivamente la regolarità sostanziale della operazione (e non soltanto la regolarità formale della fattura), risultando maggiore il grado di impegno esigibile nella predetta verifica, in dipendenza della qualità professionale del cessionario". Più di recente cfr. Cass. n. 4620 del 2016: "Proprio facendo leva sulla specialità del regime in questione ... la consolidata giurisprudenza di questa Corte fa ricadere sul contribuente l'onere di provare, a fronte di una contestazione presuntiva dell'amministrazione, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga invocata ... con la conseguenza che, in difetto, resta inapplicabile il suddetto regime speciale, indipendentemente dalla consapevolezza del cessionario sulla inesistenza dei relativi presupposti, che può semmai rilevare solo il profilo sanzionatorio". Cfr. inoltre: Cass. nn. 3727 del 2010, 2227 del 2011, 8636 del 2012, 15219 del 2012, 6916 del 2013, 6399 del 2013, 26852 del 2014, 13263 del 2015.

provare la sussistenza dei requisiti indicati precedentemente per l'accesso a detto regime, non potendo basarsi questa prova contraria esclusivamente sulla regolarità formale scaturente dall'operazione. Questo regime delle prove può essere traslato anche per quanto attiene all'ipotesi in questione, in cui l'accertamento in merito all'imposta sul valore aggiunto potrebbe condurre al disconoscimento di una parte dei costi sostenuti.

Le soluzioni ipotizzabili, oltre quella indicata in ordine alla prima criticità (ossia di optare, in ogni caso, per l'ordinario regime dell'imposta), sono tre: o tenere una contabilità ordinaria, piuttosto che una contabilità semplificata, di modo che essa possa attestare la veridicità di quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette; o tenere un registro di carico e scarico anche per il reparto 'francobolli' (anche se la norma non lo impone), o tenere un registro acquisti delle medesime cose (ancorché la norma non lo imponga).

Probabilmente è quest'ultima la soluzione più convincente in quanto la più semplice da mettere in pratica e in quanto essa renderebbe gli obblighi a carico del contribuente allineati sia per il commercio dei francobolli, secondo il metodo forfettario, arricchito di questo ulteriore registro, sia per commercio delle monete, secondo il metodo globale che già lo prevede come obbligatorio.

A ben considerare, per semplificare il regime nell'ipotesi prospettata, sarebbe probabilmente opportuno rimuovere dalla lista dei beni, per i quali risulta necessario adottare il metodo forfettario, i francobolli da collezione. Oppure si potrebbe prevedere, sempre per l'ipotesi in esame, che il contribuente che debba adottare il metodo forfettario, oltre a poter optare per il regime ordinario, possa accedere, più semplicemente, al metodo analitico, il quale, come detto può essere adottato anche nei casi in cui sia previsto il metodo globale. In questa maniera si otterrebbe l'unificazione degli obblighi contabili a carico del contribuente, riducendo al minimo le possibilità di contestazione da parte dell'Amministrazione e ottenendo, al contempo, una importante semplificazione in ordine alle attività di controllo relative a tali commerci.